

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 16 MARZO 1951

(49ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi » (N. 1535) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 581
GRAVA, <i>relatore</i>	572
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	581

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione e modifica della legge 8 maggio 1949, n. 285 » (N. 1181-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	582
SACCO, <i>relatore</i>	582
JANNUZZI	583
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	583, 585
BARBARESCHI	584

« Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 » (N. 1463):

ARMATO, <i>relatore</i>	Pag. 585
BARBARESCHI	586
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	586

« Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (N. 1540):

PRESIDENTE	592
ANGELINI Cesare, <i>relatore</i>	588, 591
PEZZINI	588: 591
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	588, 589, 591
SACCO	589, 590, 591

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Armato, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Cosattini, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

È altresì presente il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi** » (N. 1535) (Di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi », di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi. Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 27 del regio decreto 21 maggio 1934, numero 1073 e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie originate da tutti i rapporti di impiego o di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico e quantunque non regolati o non regolabili da contratti collettivi o da norme equiparate.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi innanzi tutto che, anche come relatore, io prenda atto con molta soddisfazione, a nome delle lavoratrici d'Italia delle case private, della presentazione di questo disegno di legge che io non posso non raccomandare caldamente alla vostra approvazione. Esso è di modestissima portata economica in quanto estende le agevolazioni fiscali, delle quali da molto tempo beneficiano i lavoratori nella trattazione delle loro vertenze individuali di lavoro in sede giurisdizionale, anche alle vertenze dipendenti da rapporti di lavoro delle domestiche o meglio delle lavoratrici delle case private che a tutt'oggi, lo credereste, sono state completamente dimenticate.

Ho detto che questo disegno di legge è di un contenuto economico assai modesto: vorrei dire che è di forma, di procedura, più che di sostanza, per risolvere il problema che travaglia le lavoratrici delle case private: la mancanza cioè di una legge che regoli i loro rapporti di lavoro. Esso tuttavia ha un grandissimo valore morale per questa benemerita e insostituibile categoria di lavoratrici, la quale attraverso questo disegno di legge si vede finalmente presa in considerazione e spera ardentemente che a questo disegno di legge, che è di forma e di procedura, seguano prestissimo quelli di sostanza.

Ecco perchè la segreteria del Sindacato nazionale dei lavoratori della casa mi scriveva in data 5 marzo corrente che « la legge in argomento ha per la categoria un particolare valore morale ».

Come voi sapete, e come ho altra volta avuto occasione di ricordare, io sono particolarmente interessato alla soluzione di questo assillante problema perchè l'opera, unica in Italia, che organizza ed assiste moralmente e materialmente le domestiche è sorta e ha sede nella mia Conegliano, e deve la sua esistenza alla instancabile attività di un benemerito sacerdote: don Carlo De Nardi. In questi giorni si stanno aprendo case di assistenza e di addestramento in altri due grandi centri: Milano e Genova.

Ciò premesso passiamo all'esame del disegno di legge. Quale è la ragione di questo disegno di legge?

Ma come, voi vi domanderete certamente, non sono state applicate finora alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro di carattere personale e domestico le agevolazioni fiscali concesse alle controversie derivanti da tutti gli altri rapporti di lavoro? La vostra domanda è legittima e giustificata è la vostra meraviglia. Ciò dipende però dal fatto che il rapporto di lavoro « domestico e personale » è di natura particolare, ha particolari caratteristiche, è di indole più delicata e perciò non può agevolmente essere regolato da un contratto collettivo o da norme generali equiparate.

Dimostra però anche che questa categoria di lavoratrici è stata finora alquanto trascurata e negletta.

Devo ricordare infatti che il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, che detta le norme per le decisioni delle controversie individuali del lavoro, sopprime con l'articolo 1 i collegi dei probiviri e le Commissioni per l'impiego privato, costituite rispettivamente con la legge 11 giugno 1893, n. 295, e con il regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, e deferisce alla competenza dei Pretori dei tribunali la conoscenza « delle controversie relative a rapporti derivanti da contratto di impiego privato e ogni altra controversia individuale derivante da rapporti soggetti a contratti di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi ».

Con la legge 22 gennaio 1934, n. 76, si autorizzava il Governo del Rè a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro che furono infatti pubblicate con regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Di questo decreto ricorderò solo due articoli: il primo recita: « Sono decise dai Pretori e dai Tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore secondo le norme contenute nel presente decreto:

1° le controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro o d'impiego che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi a norma della legge 3 aprile 1926; n. 563, e del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

2° le controversie in materia di mezzadria purchè questa sia regolata da contratti collettivi;

3° le controversie concernenti la responsabilità civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni sindacali a termini dell'articolo 10, comma 5°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

4° le controversie concernenti rapporti di lavoro dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura ».

In sostanza il citato decreto ministeriale non fa che meglio specificare la dizione « controversia individuale derivante da rapporti soggetti a contratti di lavoro » di cui parla il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, succitato;

L'articolo 27, poi, dice: « nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per

i giudizi innanzi al Pretore e al Tribunale ovvero per i giudizi innanzi alla Corte di appello, salvo le seguenti modificazioni ».

Con le « seguenti modificazioni », sono concesse appunto quelle facilitazioni fiscali che il presente disegno di legge vuole giustamente estendere alle « controversie domestiche », lasciatemi passare la parola.

In che consistono ?

Riduzione, per esempio, alla metà della tassa di bollo e di registro gravante sulle sentenze; esenzione da tassa di bollo e di registro sui documenti che le parti intendono produrre in causa a meno che per la loro natura non fossero soggette a tassa di bollo fin dall'origine o a registrazioni a termine fisso.

Tali facilitazioni furono aggiornate col decreto legislativo luogotenenziale del 9 aprile 1946, n. 386.

Come vedete sono facilitazioni di modesta portata che tuttavia non furono applicate, e non potevano esserlo, alle controversie derivanti da rapporto di lavoro « personale e domestico » perchè questo rapporto non è, nè può essere, oggetto di contratto collettivo. Oltre il danno anche la beffa, onorevoli colleghi. Non occorre che dica a voi le ragioni per le quali esso rapporto non può formare oggetto di contratto collettivo perchè voi le conoscete al pari di me.

Basti pensare soltanto al fatto che non esiste, da parte dei cittadini datori di lavoro, una organizzazione che possa validamente rappresentare gli interessi di questi ultimi e che possa impegnarsi contrattualmente.

Questa considerazione spiega la espressione: « quantunque non regolati e non regolabili dai contratti collettivi o da norme equiparate », con molta accortezza ed appropriatamente usata nel testo della legge, perchè l'articolo 2068 del Codice civile insegna che: . . . « sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico ».

E allora voi vi proponete certo quest'altra domanda: quali sono le norme che regolano questo rapporto ?

Quelle contenute nel Codice civile, libro V del Lavoro, Capitolo II, articoli da 2240 a 2246 e quelli in essi richiamati. Le quali norme non possono essere che generali in modo che cia-

scun lavoratore di questa categoria resta esposto ai diversi e variabili umori delle datrici di lavoro, senza tutela e senza assistenza, come purtroppo la triste esperienza ci insegna.

Un'ultima osservazione. Altre volte e ripetutamente io ho espresso la mia profonda avversione, sia come uomo di legge sia come legislatore, contro la usata e abusata dizione che noi continuamente leggiamo nelle leggi che confezioniamo, « e successive modificazioni », che viene adoperata anche in questa legge che consta di un solo articolo, dico di un solo articolo. Semplifichiamo, onorevoli colleghi, la nostra legislazione e particolarmente quella che riguarda il lavoratore, in modo che questi abbia chiara, facile e piana la norma che lo riguarda senza bisogno di ricorrere a interessate e complicate interpretazioni legali. Dove volete che vada l'operaio a scovare « le successive modificazioni » che non si rivelano molto facilmente neppure agli esperti di diritto? Così io avrei finito, onorevoli colleghi, questa mia breve relazione sul presente disegno di legge che torno a raccomandare caldamente alla vostra approvazione.

Ma mi parrebbe di mancare a un preciso e sacrosanto dovere se non approfittassi dell'occasione e di questa sede per rivolgere un caloroso appassionato appello all'onorevole Sottosegretario, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a nome di tutte le lavoratrici delle case private, perchè vengano sollecitamente discussi i disegni di legge « per la tutela del rapporto di lavoro domestico e per l'assistenza malattie al personale addetto ai servizi domestici familiari ». Spero, onorevoli colleghi, di interpretare anche il vostro pensiero. So che l'onorevole Sottosegretario possiede oltrechè una particolare competenza dei problemi del lavoro anche una spiccata sensibilità per i bisogni dei lavoratori; sensibilità che egli sempre ha espresso e che conserva anche nel suo posto di responsabilità.

Ricordo infatti che quando con lui e altri amici dedicammo un sommario esame alla legge sindacale affiorò il problema delle lavoratrici delle case private il cui rapporto di lavoro non può formare oggetto di contratto collettivo.

Fu escogitato allora un articolo, il 29 se non erro, che precisava: « salvo il caso che la

legge disponga diversamente per le categorie di lavoratori per le quali non è giuridicamente consentita la fissazione delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro mediante contratto collettivo, il Ministro del lavoro può costituire, con proprio decreto, per determinate località o per l'intero territorio nazionale appositi comitati per la fissazione delle retribuzioni minime e delle condizioni di lavoro da applicarsi agli appartenenti alle suddette categorie... ».

In attesa, onorevole Sottosegretario, che venga alla luce la legge sindacale di così difficile gestazione, faccia svegliare il disegno di legge n. 802 di iniziativa dell'onorevole Pastore ed altri che dorme indisturbato i suoi sonni negli scaffali dell'archivio della Camera dei deputati dal 4 ottobre 1949.

L'urgenza di dare una tutela al lavoro domestico è dimostrata dai seguenti fatti: le lavoratrici delle case private:

- a) non hanno fissata l'età per la loro assunzione;
- b) non ha no libretto di lavoro, nonostante sia prescritto dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
- c) non la tessera sanitaria prescritta dalla legge 22 giugno 1939, n. 1239;
- d) non hanno norme precise di tutela per il collocamento;
- e) non orario di lavoro;
- f) non riposo festivo o settimanale riconosciuto;
- g) non retribuzione fissata o stabilita;
- h) non regolato il lavoro straordinario; non le ferie, non tutelata la maternità; insomma non hanno regolato nulla: sono alla mercè delle datrici di lavoro, spesso piuttosto nervosette.

Non hanno un trattamento di malattia, di infortunio, di assicurazione sociale.

Il Codice civile all'articolo 2242 prevede una forma assai incerta e indefinita di intervento assistenziale in caso di malattia in quanto si limita a prescrivere « che l'addetto ai servizi domestici, ammesso alla convivenza familiare, ha diritto per l'infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica a carico del datore di lavoro ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

Attualmente vigono per i lavoratori domestici le seguenti assicurazioni:

invalidità e vecchiaia;

tubercolosi;

nuzialità e natalità, con contributi di 56,35 lire mensili, ragguagliati alla retribuzione mensile di lire 6.000.

Debbo precisare che per quanto riguarda la tubercolosi l'intervento assistenziale dell'Istituto di previdenza è limitato ai casi di tubercolosi in fase attiva e semprechè sussistano particolari condizioni contributive e assicurative (almeno due anni di assicurazione e un anno di contribuzione nel quinquennio precedente alla domanda di prestazione). E in caso di malattia di non breve durata la adde-
tata ai servizi domestici è priva di qualsiasi tutela.

E quando voi pensate che dal censimento della popolazione del 1936 si rileva che in quell'anno erano addette alla economia domestica 660.725 persone di cui 585.824 donne e 75.901 uomini vi balzerà subito agli occhi la gravità del problema.

E quando voi pensate ancora quanto una brava, buona e fedele domestica contribuisca alla tranquillità delle nostre famiglie vi persuaderete ancor più della urgenza e della necessità di risolvere il problema.

Noi conosciamo di quante spine sia cosparso, di quante lacrime bagnato e non di rado di quante miserie e vergogne sia segnato il cammino che le nostre figliole e sorelle debbono percorrere per guadagnarsi il duro pane quotidiano, che alle volte viene loro misurato, esposte come sono alle insidie e ai pericoli della strada senza tutela e senza protezione.

Affrontiamo la risoluzione del problema, diamo loro sollecitamente, onorevole Sottosegretario, tutela e assistenza, mediante la legge che attende la nostra discussione e approvazione e che esse aspettano come salvezza. Avremo così fatto non solo opera buona ma anche doverosa e necessaria e socialmente utile.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione sia tutta d'accordo su quanto il se-

natore Grava ha affermato con profondo sentimento.

Mi auguro altresì che l'onorevole Sottosegretario di Stato darà in merito assicurazioni alla nostra Commissione.

Avverto che la 5ª Commissione permanente finanze e tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge in esame, che fu approvato in sede di Commissione dalla Camera dei deputati, io non posso che sollecitarne la approvazione da parte della Commissione competente del Senato.

Per quanto riguarda in generale i problemi del lavoro domestico, ricordo che in quest'ultimo periodo di tempo sono state adottate delle provvidenze per le lavoratrici domestiche che hanno sfondato quel muro che le manteneva al di fuori di ogni intervento amministrativo previdenziale e di tutela. E questo precisamente con la legge per la maternità, in cui per la prima volta le lavoratrici domestiche sono state incluse tra le altre lavoratrici per godere di un assegno in caso di parto. Questo disegno di legge, nonostante la sua portata limitata, tende anch'esso ad avvicinare il rapporto di lavoro domestico agli altri rapporti di lavoro. Il disegno di legge Storechi, presentato alla Camera dei deputati, relativo all'assistenza di queste lavoratrici in caso di malattia, è allo studio dei nostri uffici e dell'Istituto della previdenza sociale, in particolar modo per il piano finanziario, dal quale non si può prescindere, nell'impostare la nuova assicurazione sociale di malattia. Credo insomma che attraverso tutta una serie di interventi graduali e soprattutto non dimenticando le domestiche tutte le volte che ci occupiamo degli altri rapporti di lavoro, potremo dare anche ad esse una sufficiente tutela.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione e modifica della legge 8 maggio 1949, n. 285 » (N. 1181-B)
(Di iniziativa dei senatori Pezzini ed altri)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione e modifica della legge 8 maggio 1949, n. 285 », di iniziativa dei senatori Pezzini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Colgo occasione dalla discussione di questo disegno di legge per comunicare alla Commissione che in merito all'ordine del giorno relativo alla liquidazione di crediti alle cooperative, presentato dal senatore Jannuzzi e approvato all'unanimità da questa Commissione nella seduta del 15 febbraio, è giunta alla Presidenza del Senato la seguente lettera del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Onorevole Presidente, ho ricevuto il testo dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione permanente del Senato nella riunione del 15 corrente, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1462, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione.

« In merito mi pregio assicurare la S.V. onorevole che nulla sarà tralasciato a che le cooperative possano ottenere, con la maggiore sollecitudine, dalla Amministrazione statale la liquidazione dei loro crediti, specie di quelli derivanti da danni di guerra.

« All'uopo sono stati interessati anche i potenti Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici. Con i sensi della più alta stima. F.to MARAZZA ».

Dalla Presidenza del Consiglio è giunta poi la seguente lettera: « In relazione alla lettera sopraccitata, si ha il pregio di comunicare alla

S. V. onorevole che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proceduto a segnalare le richieste di cui all'ordine del giorno approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 febbraio u. s., circa la necessità di fare affrettare le liquidazioni ed i pagamenti dei crediti, specie per danni di guerra, che le cooperative hanno verso lo Stato e gli enti pubblici. Con la più alta considerazione. F.to ANDREOTTI ».

Do ora la parola al relatore.

SACCO, *relatore*. La Camera dei deputati ha modificato la forma del disegno di legge che noi avevamo approvato. Non si può dire che non siano giustificate quelle modificazioni dalla Camera introdotte, perchè all'articolo 1, al primo periodo, ha sostituito la nostra dizione con la seguente: « Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è ratificato con le seguenti modificazioni ». Ora è giusta ed esatta questa formulazione; per quanto riguarda gli articoli successivi, rimangono immutati, tranne quello che ora prende il numero 2. Nell'articolo 2 è infatti introdotta questa modificazione: « Il primo comma della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito dal seguente: « Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Su questa dizione si potrebbero fare alcuni rilievi che sono precisamente questi: perchè il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie deve essere proporzionale al numero dei soci e al capitale versato, anzichè piuttosto al volume degli affari? Le ispezioni infatti investono non tanto il numero dei soci quanto il volume degli affari. Facciamo per l'appunto l'ipotesi di una cooperativa di consumo, che ha una mole di affari esigua, mentre invece una cooperativa di lavoro può avere un numero di soci molto limitato e sviluppare invece una mole di affari ingente. Ecco che la ispezione in quest'ultimo caso investe tutta una mole di affari, ossia indaga in una amministrazione che è molto più complessa di quella di una cooperativa di consumo, con molti soci

e con poco movimento di danaro. Io penso che, messi a verbale questi rilievi, dei quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale terrà conto per le modalità che dovrà stabilire per la esecuzione di queste ispezioni, possiamo approvare senz'altro le modificazioni che la Camera dei deputati ha introdotto, non essendovi motivo di opporre alcun altro rilievo.

JANNUZZI. Desidererei soltanto un chiarimento: questa è una ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, o è un disegno di legge di iniziativa dei senatori Pezzini, Menghi e Vigiani? È insomma un disegno di legge di iniziativa parlamentare o è un disegno di legge di ratifica di un decreto legislativo?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il disegno di legge in esame è di iniziativa parlamentare, però la Camera dei deputati segue in genere questa prassi: quando si modifica un disegno di legge, sia per iniziativa parlamentare che per iniziativa del Governo, si approfitta dell'occasione per ratificare il decreto stesso, perchè altrimenti si arriverebbe all'assurdo di approvare un disegno di legge che concerne un decreto che dovrebbe essere ancora ratificato. In altri termini si ratifica insieme all'approvazione delle modifiche o, per intenderci meglio, si uniscono le due operazioni. Seguendo invece la via, che potremmo chiamare ordinaria si sarebbe dovuto prima ratificare questo decreto legislativo e poi, prendendo atto delle proposte fatte dai senatori Pezzini, Menghi e Vigiani, si sarebbero dovute apportare, con un nuovo disegno di legge, le modifiche al decreto originario ratificato.

JANNUZZI. Io desideravo notare solamente una incongruenza formale, perchè prima si parla di disegno di legge di iniziativa dei senatori Pezzini, Menghi, e Vigiani e poi, in secondo luogo, si parla di ratifica.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa dizione nella *Gazzetta Ufficiale* non compare più.

Ad ogni modo, per quanto concerne questo disegno di legge, dichiaro di essere favorevole ad esso e prego gli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati propone di unire gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo approvato dal Senato, che sostanzialmente resta invariato, in un articolo unico con la seguente formulazione:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 14. — È sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al Prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

« 1° copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempite le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;

« 2° uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

« 3° l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

« 4° copia dei regolamenti interni per la applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

« I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una

delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

« Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1 sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio ».

Art. 17. — La lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i membri elettivi effettivi di cui all'articolo 26 del Regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

« Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo articolo 18 ».

Art. 22. — È sostituito dal seguente:

« Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.

« Non possono, però, essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.

« Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attività sociale, potrà autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove ».

Art. 26. — Al primo comma la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative ».

Chi approva il testo proposto dalla Camera è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera propone poi un articolo aggiuntivo, come articolo 2, del seguente tenore:

« Il primo comma della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito dal seguente:

“ Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ”.

BARBARESCHI. Io non so perchè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà determinare le modalità relative al pagamento da parte delle società cooperative del contributo per le spese relative a queste ispezioni, quando nella legge vi è già una modalità cioè il numero dei soci ed il capitale versato.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero chiarire all'onorevole Barbareschi, che evidentemente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà attenersi alle disposizioni di legge e nell'ambito della legge potrà tener conto delle raccomandazioni dell'onorevole Sacco: occorre, tener presente anche un'altra cosa, che nel regime attuale della cooperazione i controlli e ispezioni hanno una portata limitata perchè non interferiscono su quella che è la gestione della cooperativa se non per l'osservanza delle disposizioni di carattere formale. Quindi la preoccupazione del senatore Sacco sulla necessità di investigare su tutto il giro degli affari, sull'ammontare delle operazioni compiute può essere in parte esclusa da questo rilievo, che le ispezioni e specialmente le ispezioni ordinarie hanno un carattere prettamente formale di osservanza delle disposizioni di legge in proposito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dalla Camera

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera propone inoltre come articolo 3 il seguente articolo aggiuntivo:

« Salvo quanto disposto dal precedente articolo, rimangono ferme tutte le modifiche apportate al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, con la legge 8 maggio 1949, n. 285 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 4 resta identico a quello approvato dal Senato come articolo 5.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869** » (N. 1463).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni

salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARMATO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame si riferisce a due provvedimenti, concerne in altri termini la abrogazione delle norme relative alle integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Per avere un'idea delle vicende attraverso le quali si è arrivati a questo provvedimento, io rileverò brevemente che con regio decreto 5 dicembre 1941 fu stabilita a favore dei lavoratori dei porti, che per lo stato di contingenza non percepivano, o la percepivano in misura inferiore al normale, la concessione di una integrazione salariale (il 74 per cento della differenza tra il normale e quello percepito). L'onere era a carico dello Stato ed il servizio affidato, come gestione speciale, alla Cassa integrazione guadagni costituita nel giugno 1941 tra le cessate confederazioni fasciste degli industriali ed i lavoratori dell'industria. Col decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 fu soppressa la legislazione speciale per i lavoratori iscritti nei ruoli dalle Autorità portuali ed i lavoratori dei porti furono ammessi a godere delle integrazioni salariali nei limiti previsti per le riduzioni o sospensioni del lavoro degli operai dell'industria. Senonchè in sede di applicazione risultavano vari inconvenienti derivanti dalla diversa posizione dei lavoratori portuali nei confronti di quelli dell'industria (lavoratori liberi in posizione di continua offerta della loro opera i primi, dipendenti dalle aziende con rapporto di lavoro diretto e stabile gli altri).

Dunque, il funzionamento identico per gli uni e per gli altri portava a degli inconvenienti seri. Le caratteristiche dei lavoratori dei porti imposero al Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria e al Ministero del lavoro l'adozione di alcuni espedienti per adattare ai portuali le norme comuni sulle integrazioni: i porti furono divisi in tre categorie, stabilendo per ciascuna un salario convenzionale sia agli

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

effetti del versamento dei contributi che delle prestazioni. Sebbene con tale sistema si verificassero sperequazioni tra i lavoratori dei porti e numerose fossero le critiche e le proteste, fu possibile concedere le integrazioni salariali ai portuali fino a che con decreto legislativo 12 agosto 1947 non venne stabilito che non è dovuta integrazione agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese.

In base a tale disposizione limitativa il Comitato speciale della Cassa integrazioni ritenne non più integrabili le sospensioni e le riduzioni di lavoro dei portuali. Sicchè, in seguito a ripetute richieste delle organizzazioni sindacali e del Ministero della marina mercantile è stato istituito ora un fondo per l'assistenza economica ai lavoratori delle compagnie portuali con atto amministrativo interno del Ministero della marina mercantile, che lo amministra insieme ai rappresentanti della categoria interessata. Il trattamento contemplato sostituisce quello previsto per i portuali dalle norme dei due decreti 9 novembre 1945 e 12 agosto 1947, i quali pertanto vengono con questa legge abrogati. La decorrenza delle prestazioni si inizia dal 15 marzo 1950 e da tale data è disposta col presente disegno di legge la cessazione delle norme sulle integrazioni salariali ai portuali (articoli 1 e 3).

L'articolo 2 invece tende a snellire il funzionamento dalla Cassa integrazioni e guadagni dando al Comitato speciale della cassa medesima la facoltà di demandare ad un proprio sottocomitato l'istruttoria e la decisione dei ricorsi in materia di integrazioni salariali, analogamente a quanto è stato fatto per il Comitato della Cassa impiegati richiamati e per la Cassa unica assegni familiari. Tale procedura regolarizza uno stato di fatto reso necessario dalla grande mole dei ricorsi e dalla necessità di smaltirli sollecitamente.

Propongo pertanto agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

BARBARESCI. Io non negherò il mio voto di favore alla approvazione di questo disegno di legge che viene dopo un accordo tra il Ministero della marina mercantile e le organizzazioni sindacali. Desidero però mettere in rilievo che per me questo disegno di legge viola le competenze del Ministero del lavoro, che

secondo me dovevano essere meglio difese. Quando nel 1945 i lavoratori portuali furono uniti agli altri lavoratori per poter corrispondere loro una integrazione salariale, i lavoratori dei porti d'Italia non lavoravano, non avevano fondi, non avevano la possibilità di ricevere le integrazioni salariali fissate dalla legge. Non è buona norma che a un determinato momento, quando le cose si modificano, ci siano categorie e Ministeri che aiutino queste divisioni. Questo che succede nel campo della integrazione salariale è successo in precedenza a proposito delle pensioni ai marittimi. Ora io dichiaro che il Ministero del lavoro, secondo la mia concezione, dovrebbe essere l'unico ente sovrano a tutela del lavoro di qualunque categoria, altrimenti il Ministero della marina mercantile provvederà ai marittimi e ai portuali e il Ministero della industria un bel giorno vorrà tutelare i lavoratori dell'industria, e così via.

Cosa dobbiamo fare nel nostro Paese? Se determinati principi si affermano per alcune categorie, essi devono valere anche per categorie che sono in condizioni disagiate ed io richiamo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla necessità di svolgere la necessaria opera di lavoro e di previdenza per tutte le categorie, ed affermo che questa opera di assistenza deve essere accentrata dal Ministero del lavoro. La Repubblica è fondata sul lavoro e il Ministero del lavoro dovrebbe essere in primo piano nell'opera di assistenza ai lavoratori. L'hanno detto un po' tutti i Ministri che si sono succeduti a quel Ministero ed io ricordo in proposito i discorsi del ministro Fanfani. Il Ministero del lavoro deve acquistare sempre maggiori competenze per tutelare seriamente i diritti dei lavoratori italiani.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Innanzi tutto mi pare che l'onorevole relatore abbia esattamente messo in evidenza una circostanza molto importante e cioè che, pur essendo previsti dalla legge del 1945 benefici per i lavori portuali agli effetti delle integrazioni salariali, di fatto questi vennero esclusi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative del 1947. Con esse infatti si dispone che la integrazione può essere concessa soltanto per il periodo di abbassamento dell'occupazione in una determinata azienda, e, per quanto riguarda i lavoratori

portuali, abbiamo compagnie con numerosi lavoratori che vanno al di là dell'impiego costante e che fanno tra loro una specie di turno. Quindi, pur essendo compresi nella legge del 1945, quando si esaminavano le pratiche di integrazione, ferme le disposizioni della legge del 1947, le richieste dovevano essere respinte. Pertanto questo disegno di legge viene a sanare una situazione di fatto già determinatasi e con l'istituzione presso il Ministero della marina mercantile di un fondo per l'assistenza economica, non è stato concesso un trattamento più favorevole, ma è stato creato qualcosa di più aderente alle necessità dei lavoratori portuali organizzati nelle compagnie, ciò che li mette sullo stesso piano dei lavoratori degli altri settori. Non solo, ma questa non rappresenta nemmeno una vera e propria forma di previdenza sociale, perchè si tratta di un fondo di assistenza economica che è realizzato attraverso la mutualità della categoria, perchè le compagnie versano i contributi che alimentano il fondo in relazione alle loro attività economiche. Fatta questa premessa dichiaro di aderire ai concetti esposti dal senatore Barbareschi, circa la necessità della unicità del sistema previdenziale che non può che essere di competenza del Ministero del lavoro. Faccio però osservare che qui si tratta di assistenza economica all'interno della categoria, piuttosto che di una vera e propria forma di previdenza. Comunque sono pronto ad accogliere il rilievo del senatore Barbareschi ed a rendermi interprete di queste esigenze anche presso il Ministero della marina mercantile perchè nel comitato di gestione di questo fondo ci siano anche rappresentanti del Ministero del lavoro; quindi, se l'onorevole Barbareschi formulerà in proposito una raccomandazione io l'accoglierò e mi impegnerò a sostenerla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle Autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle Compagnie e gruppi portuali.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

« Il Comitato può demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti la applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonchè lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno ».

(È approvato).

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono abrogati.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati** » (N. 1540).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Come è noto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base al decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, è devoluto il compito della formazione professionale e del perfezionamento dei lavoratori e degli apprendisti, come pure allo stesso Ministero è devoluta la tutela sugli enti che hanno per scopo la formazione professionale dei lavoratori. Nel periodo fascista, come conseguenza di un accordo collettivo di lavoro, sorsero i due istituti per la formazione professionale, istituti che attingevano i fondi finanziari dai contributi dei lavoratori. Questi istituti provvedevano anche, se non vado errato, alla formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori occupati. Caduta però l'impalcatura sindacale fascista vennero a mancare a tali istituti i mezzi finanziari per cui oggi essi limitano la loro attività alla gestione dei corsi disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Questa legge però può intervenire solamente per i lavoratori disoccupati, per gli apprendisti artigiani, e per i prestatori di opera in soprannumero nelle aziende industriali con almeno mille dipendenti. Ciò secondo il titolo IV della legge.

PRESIDENTE. Quale è la denominazione attuale del titolo IV?

ANGELINI CESARE, *relatore*. Attualmente essa è la seguente: « Addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati ». In tal modo restano fuori dalla possibilità di un adeguato addestramento professionale, molti lavoratori tra i quali gli apprendisti in genere, i lavoratori occupati desiderosi di migliorare la propria competenza professionale e gli emigranti. Il progetto di legge del senatore Pezzini ha lo scopo di eliminare questa lacuna portando alcune modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e più precisamente al titolo IV che verrebbe così modificato: « Addestramento professionale ». L'articolo 3 del progetto di legge modifica l'articolo 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel senso di estendere a tutti i corsi di addestramento professionale i benefici della legge in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in modo da assicurare le necessarie fonti di

finanziamento. Propongo però la soppressione della seconda parte del punto e) a cominciare dalle parole: « ... nonchè a quelle occorrenti ecc. » e ciò per due motivi. Prima di tutto perchè, essendo compito del Ministero del lavoro, come si è detto, in base alla legge 10 agosto 1945, n. 474, di provvedere alla formazione professionale ed al perfezionamento dei lavoratori ed apprendisti, le spese occorrenti per prestazioni di persone estranee alla amministrazione dello Stato, ovvero per prestazioni straordinarie del personale addetto all'amministrazione del fondo, debbono rientrare in quelle generali del Ministero, ed anche perchè non è prevista la spesa devoluta a questo titolo e quindi si potrebbe arrivare all'assurdo che tutto il fondo fosse erogato a questo scopo. Chiedo inoltre la soppressione del punto f) il quale si riferisce alle spese comunque connesse al raggiungimento dei fini di cui al presente titolo IV, e ciò per le stesse ragioni per le quali ho proposto la soppressione del punto e). Con queste modificazioni ritengo che l'approvazione del disegno di legge sia indispensabile.

PEZZINI. Come proponente del disegno di legge desidero soprattutto ascoltare quello che dirà il rappresentante del Governo per sapere se si può fare a meno di inserire una clausola che consenta di coprire certe spese che non so come potranno essere coperte.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di aderire al disegno di legge presentato dal senatore, Pezzini, disegno di legge che risponde a reali esigenze. Sotto la pressione del problema della disoccupazione la legge n. 264 fu orientata, anche per quanto riguarda l'addestramento professionale, verso i disoccupati; e ciò è giusto perchè effettivamente il problema più importante nel nostro Paese, è precisamente quello della disoccupazione. D'altra parte, in materia di addestramento professionale, non possiamo assolutamente ignorare altre esigenze e la prima di queste è la preparazione dei giovani apprendisti. In questo campo vi sono infatti gravi deficienze cosicchè i giovani non vengono avviati verso quei mestieri nei quali potrebbero trovare lavoro. Per queste ragioni il senatore Pezzini ha ritenuto di allargare il campo dell'addestramento professionale per rendere possibile al Ministero del lavoro di promuovere corsi an-

che per apprendisti, emigranti e lavoratori occupati al fine di perfezionare le loro qualifiche e raggiungere determinate specializzazioni. Il Ministero del lavoro non può non essere d'accordo su una tale impostazione del problema, così come non può non essere d'accordo sulla opportunità di prelevare i fondi necessari dal Fondo costituito con la legge n. 264. A proposito del problema sollevato dall'onorevole relatore circa l'ultima parte del punto e) dell'articolo 4 devo dire che effettivamente noi, come Ministero del lavoro, ci troviamo in un gravissimo imbarazzo. I nostri organici sono quelli approvati con la legge n. 381 del 1948, legge emanata cioè prima che fosse approvata la legge 29 aprile 1949, n. 264 e dobbiamo provvedere per i cantieri di lavoro e per i corsi a compiti, anche amministrativi, ingentissimi. Adesso per esempio, per l'ultimo programma di cantieri di lavoro approvato dalla Commissione centrale nei giorni scorsi, programma che comprende 1600 cantieri, si è dovuta fare la selezione di oltre sette mila od otto mila progetti con necessità di esame tecnico, di computi ecc. Lo stesso avviene anche per i corsi di qualificazione che vengono approvati ogni anno in numero di parecchie migliaia. Vi è quindi insufficienza assoluta dell'amministrazione. Ad ogni modo non posso rifiutarmi di aderire alle obiezioni del senatore Angelini circa l'eccessiva ampiezza del potere che sarebbe concesso al Ministero e circa il fatto che devieremmo da quello che è l'ordinamento normale dell'amministrazione dello Stato. Accetto quindi il suo rilievo ma desidero ribadire qui a tutti gli effetti, soprattutto per quanto riguarda la ratifica della disposizione legislativa che regola l'ordinamento amministrativo del Ministero, l'assoluta insufficienza dei nostri quadri amministrativi a provvedere a tutta la serie di nuovi compiti che sono venuti a gravare sul Ministero del lavoro con le leggi di recente emanate.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Ciò è giusto, bisognerà stabilire degli organici tali da far fronte a tutte le necessità del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Penso che per ragioni di tecnica legislativa questo articolo non possa reggersi da solo e debba quindi essere unito all'articolo 2 che è del seguente tenore.

Art. 2.

La denominazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: « Addestramento professionale »

L'articolo risultante dalla fusione degli articoli 1 e 2 verrebbe così formulato:

« La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: " Addestramento professionale " ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con l'unificazione dei primi due articoli l'articolo 3 del progetto diviene articolo 2:

« L'articolo 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonché l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità » ».

SACCO. Desidero proporre un'aggiunta a questo articolo. Penso che l'onorevole proponente ed anche l'onorevole relatore non avranno difficoltà ad accogliere questo mio emendamento aggiuntivo: « Nell'avviamento dei disoccupati ai corsi di addestramento e di riqualificazione, si tiene conto, dove è possibile, della selezione attitudinale operata da centri o da consiglieri di orientamento professionale ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Posso accettare questa richiesta come una raccomandazione in quanto abbiamo preparato un disegno di legge per l'apprendistato. In quel disegno di legge è compreso il concetto da lei espresso nel

suo emendamento. Non possiamo però affrontare il tema dell'orientamento professionale in questa discussione, con un semplice emendamento aggiuntivo, senza parlare di quelli che sono gli organi che devono provvedere all'orientamento professionale, e devono provvedere anche a fare gli esami attitudinali.

SACCO. Io conosco il disegno di legge al quale ha accennato il Sottosegretario. Però, prima di quel disegno di legge, ce n'è un altro che la competente Commissione del Senato ha approvato all'unanimità e riguarda la istituzione in Italia dell'orientamento scolastico-professionale. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha fatto proprio quel disegno di legge, escludendo altri disegni di legge in concorrenza venuti dopo, e che probabilmente non presentavano, dal punto di vista scientifico e didattico, quel contenuto per il quale il Senato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione hanno approvato quel disegno di legge. Esso fu approvato da più di un anno ed io insisto sull'unanimità dei consensi che quel disegno di legge raccolse: esso è ora in esame alla Camera dei deputati e da assicurazioni avute, sia dalla Presidenza, sia dal relatore, è da ritenere che quanto prima esso sarà approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. E giacchè ho la parola mi permetto di estendere l'invito che noi faremo per il giorno 28 marzo ai parlamentari che risiedono in Piemonte, anche agli altri, perchè vengano a visitare a Torino l'Istituto di psicologia ed il Centro di orientamento scolastico e professionale che colà funziona, se non in modo perfetto, quanto meno in modo tale da essere citato ad esempio in tutta Italia.

Onorevole Sottosegretario, sono quasi tre anni che mi sono dedicato a questa attività ed ho visitato tutto ciò che si fa in Italia in questo campo e conosco anche ciò che si vuole fare. Sono riuscito a raccogliere i consensi di tutti i cattedratici di psicologia ed anche dei biologi e fisiologi che si occupano della materia e posso affermare l'opportunità di un disegno di legge che prevede l'istituzione in Italia, dove è possibile (perchè non si possono improvvisare nè psicologi nè consiglieri di orientamento) di centri di orientamento attitudinale. In Italia abbiamo oggi pochi consiglieri di orientamento professionale, perchè fino ad oggi soltanto la scuola di Torino ha il sigillo del Mini-

stero della pubblica istruzione, cioè il sigillo ufficiale, per ottenere la qualifica necessaria e dar modo ai consiglieri di orientamento professionale di svolgere la loro attività. Non è detto però che tra qualche anno questi istituti non si diffondano, ed infatti ne sono stati già istituiti a Milano, Trieste e Firenze.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche l'Istituto nazionale di psicologia sta facendo un corso.

SACCO. Esattamente, anche l'Istituto nazionale di psicologia ha otto lavoratori in Italia ed una scuola a Roma per ufficiali dei centri di addestramento reclute, dove si frequenta un corso di quattro mesi per avere un'infarinatura sommaria ed operare poi la selezione attitudinale. Dico un'infarinatura sommaria perchè non bastano quattro mesi per creare uno psicologo e quindi i pochi mezzi a disposizione dei centri di addestramento reclute servono solo per sgrossare un po', per indirizzare le reclute ai singoli corpi e specialità varie. Ora, mi pare che quando noi ci occupiamo dei corsi di riqualificazione ci occupiamo di una esigenza che è veramente sentita. È vero che non dappertutto si potranno creare centri o uffici di consultazione per l'orientamento professionale perchè mancano ancora gli elementi preparati e non sarà certamente una legge che li potrà creare. La legge crea la possibilità, ma non crea le persone e non infonde nelle persone la capacità scientifica e didattica. Finchè noi presenteremo, per l'emigrazione, delle persone che aspirano ad emigrare e non hanno una qualifica professionale autenticata da chi ha la potestà di farlo, facilmente vedremo respingere i nostri emigranti in quanto essi non sono in possesso dei requisiti indicati sui loro documenti. In tutti i Paesi civili l'orientamento professionale è ormai attuato da decenni. L'Italia cerca faticosamente di allinearsi con gli altri Paesi, e sarebbe opportuno che nel presente disegno di legge fosse fatto cenno del problema. Del resto il mio emendamento dice che si terrà conto della selezione attitudinale operata da centri o da consiglieri di orientamento professionale dove questo è possibile. Con ciò non si preclude nessuna disposizione che potrà venire emanata in futuro, sia nel senso voluto dal disegno di legge in corso di approvazione alla Camera sia nel senso che

vorranno suggerire i Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sui concetti espressi dal senatore Sacco anche perchè conosco l'azione che egli da molti anni va svolgendo a questo riguardo, e di ciò gli do volentieri atto. Conosco anche i provvedimenti legislativi attualmente all'esame del Parlamento, uno dei quali è dovuto alla sua iniziativa e si trova dinanzi alla Commissione della Camera, che ha per oggetto l'orientamento professionale in sede scolastica. In aggiunta a questo orientamento professionale in sede scolastica, vi è un'altra esigenza, quella dell'orientamento professionale in sede di apprendistato. Su questi problemi bisognerà discutere a fondo, anche per chiarire quale sia la competenza del Ministero del lavoro e quale quella del Ministero della pubblica istruzione; ritengo che la competenza del Ministero della pubblica istruzione si limiti alla scuola mentre sulla soglia dell'officina comincia la competenza del Ministero del lavoro. Pertanto tutto ciò che riguarda l'orientamento professionale per gli apprendisti non può che essere di competenza del Ministero del lavoro. In ogni modo è certo che oggi noi dobbiamo giungere a delle realizzazioni legislative in materia di orientamento professionale. Ma ciò dovrà essere fatto nella sede opportuna, quando sarà stato stabilito chi dovrà promuovere e vigilare su queste attività e quando avremo stabilito se e come deve sorgere questa rete di centri di orientamento professionale, quando avremo stabilito chi dovrà dare il riconoscimento ai consiglieri di orientamento attitudinale; allora soltanto, cioè quando queste istituzioni saranno entrate nel nostro ordinamento giuridico, noi potremo vedere le conseguenze che ne derivano sui problemi dell'avviamento al lavoro. Deliberando adesso sulla materia noi corriamo il rischio di fare qualcosa di disorganico, e di far nascere delle conseguenze mentre mancano ancora le premesse. Io quindi sono dell'avviso che l'emendamento Sacco non sia da respingere, ma penso che la sua discussione debba essere rimandata in sede di trattazione del problema dell'orientamento professionale. Non possiamo introdurre una disposizione come quella prevista dall'emendamento Sacco in un disegno di legge che

ha un contenuto diverso, un disegno di legge che non intende regolare nè la materia dei corsi, nè la materia dei cantieri, nè la materia dell'orientamento professionale, ma si limita esclusivamente ad un provvedimento di carattere finanziario per cui la possibilità di utilizzazione del fondo è estesa dai corsi per i soli disoccupati anche ad altri tipi di corsi. Sarà soltanto attraverso un'ulteriore modifica della legge 29 aprile 1949, n. 264, che potremo realizzare le conquiste alle quali il senatore Sacco giustamente aspira e che dichiaro di condividere al cento per cento dato che anche il Ministero del lavoro si sta occupando in modo notevole di iniziative di questo genere.

PEZZINI. Pare anche a me che il mio disegno di legge non abbia altro scopo che quello di modificare la denominazione del titolo IV e la dizione di due articoli della legge 29 aprile 1949, n. 264, che è una legge organica. Pertanto, non mi sembra opportuna, in questa sede, l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Sacco.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Condivido il parere espresso dall'onorevole Sottosegretario.

SACCO. Io penso che il mio emendamento possa essere inserito nel presente disegno di legge in quanto prevede soltanto la possibilità di tener conto della selezione attitudinale operata da centri di orientamento professionale, e questo non è che la sanzione di un fatto che già avviene.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma noi parliamo di consiglieri di orientamento e di centri di orientamento professionale senza che questi esistano ancora nel nostro sistema giuridico. Bisogna prima creare le premesse, giuridiche; non possiamo capovolgere questo processo, se no chiunque potrà chiamarsi consigliere di orientamento e farà esami attitudinali.

SACCO. Questo non mi sembra esatto perchè oggi ci sono già i consiglieri di orientamento qualificati dal Ministero della pubblica istruzione, unico competente ad accertare la dignità scientifica e la capacità tecnica dei singoli individui ad operare come consiglieri di orientamento. Ciò è tanto vero che in alcuni centri non si ammette personale che, insieme ai titoli

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

49ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

presentati per un concorso, non presenti anche il certificato di selezione attitudinale operato dal centro di orientamento.

PRESIDENTE. Penso anche io che il suo emendamento si riferisca a persone ed istituti che giuridicamente non esistono. Comunque se lei insiste lo porrò in votazione, ma ritengo che debba essere considerato come articolo aggiuntivo e non come comma aggiuntivo dell'articolo 2. Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Sacco di cui do lettura: « Nell'avviamento dei disoccupati ai corsi di addestramento e di riqualificazione, si tiene conto, dove è possibile, della selezione attitudinale operata da centri o da consiglieri di orientamento professionale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 4 che diviene ora articolo 3 è del seguente tenore:

« L'articolo 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Sul Fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57;

d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'articolo 3, nonché a quelle occorrenti per prestazioni di persone estranee all'Amministra-

zione dello Stato, ovvero per prestazioni straordinarie del personale statale addetto all'amministrazione del Fondo in cui all'articolo precedente;

f) alle spese comunque connesse al raggiungimento dei fini di cui al presente titolo IV ».

In questo articolo il relatore propone di sopprimere la seconda parte del punto e), a cominciare dalle parole « nonché a quelle occorrenti ecc. ».

Propone anche di sopprimere il punto f). Pongo in votazione entrambi gli emendamenti soppressivi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3, che, con gli emendamenti soppressivi testè approvati risulta così formulato:

L'articolo 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Sul Fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57;

d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'articolo 3 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,10.